REGOLAMENTO (CE) N. 738/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Peras de Rincón de Soto e Brioche Vendéenne)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Peras de Rincón de Soto» quale denominazione d'origine e la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Brioche Vendéenne» quale indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento è stato constatato che le domande sono conformi al medesimo e in particolare comprendono tutti gli elementi ivi indicati all'articolo 4.

(3) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento la Commissione non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU C 186 del 6.8.2003, pag. 9 (Peras de Rincón de Soto).
GU C 187 del 7.8.2003, pag. 2 (Brioche vendéenne).

[3] GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 27).

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

SPAGNA

Peras de Rincón de Soto (DOP)

PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria, della biscotteria

FRANCIA

Brioche Vendéenne (IGP)